



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 217 del 2011, proposto da Società Fratelli di Dolce Srl e Consorte e da Calcestruzzi di Di Dolce Vito & C. s.a.s., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli Avv. Danilo Giracello e Maurizio Alfieri, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via E. Fermi n. 58;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'annullamento

- del Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 15 settembre 2010 di Istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicari", pubblicato sulla GURS n. 47 del 29.10.2010 (doc. 1), e dell'allegata cartografia;
- Del Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 11 ottobre 2010 recante ^Modifica del decreto 15 settembre 2010, concernente istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" pubblicato sulla GURS n. 49 del 12.11.2010 (doc. 2);
- Della nota prot. n. 2631 dell'1.4.2010 del 64 del comitato costituito in virtù della disposizione di cui all'ari. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

- Della nota assessoriale prot. D.R.A. n. 55097 dell'8 settembre 2010 (doc. 2), con la quale viene trasmessa, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 14/88, ai comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Frizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia) la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all'albo pretorio;

- nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento amministrativo connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e depositato il 28.01.2011 le società ricorrenti, premesso che la Fratelli Di Dolce s.r.l. è attualmente titolare di un'autorizzazione, rinnovata il 25 giugno 2001 dal Corpo Regionale delle Miniere – Distretto Minerario di Caltanissetta, ad esercitare l'attività estrattiva nella cava di calcare denominata "Puzzillo", ubicata nell'omonima contrada del Comune di San Giovanni Gemini e ricadente nelle particelle nn. 102, 103, 104, 316, 317, 105, 107 e 214 del Foglio n. 4 del N.C.T. del medesimo Comune; che con il citato provvedimento autorizzatorio si era riconosciuto che le particelle nn. 97, 98, 405, 12, 103, 104, 109, 100, 3, 43, 44 e 349 del Foglio di mappa n. 6 del N.C.T. ricadono comunque nella disponibilità dell'area; che con il D.A. n. 12/41 del 18.01.2001 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente aveva concesso il nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 181/1981; che anche il Comune di San Giovanni Gemini, la Soprintendenza e l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, nonché il Servizio Geologico e Geofisico avevano espresso parere favorevole all'attività estrattiva; che la società Calcestruzzi di Di Dolce Vito & C. s.a.s. svolge da decenni l'attività di confezionamento di conglomerati cementizi nell'impianto sito in Contrada Puzzillo di San Giovanni Gemini, per il quale impianto è in possesso anche dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera; che entrambe le società, inoltre, sono titolari di ulteriori appezzamenti di terreno ricadenti nella medesima

aera; che gran parte dei terreni sui quali si svolge l'attività estrattiva e quella di confezionamento dei conglomerati cementizi ricade nella zona omogenea D ad uso industriale del Piano Regolatore Generale del Comune di San Giovanni Gemini; che in data 14.09.2010 avevano avuto cognizione della nota n. 55097 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con cui si era trasmesso ai Comuni interessati la perimetrazione e zonizzazione del Parco e la disciplina delle attività e dei divieti; che in tale nota era espressamente previsto che entro 20 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio dei Comuni, Enti e privati avrebbero potuto presentare osservazioni da inviarsi all'Assessorato con i relativi pareri delle Amministrazioni locali; che, nella individuazione del perimetro del parco, si era proceduto a collegare il territorio ai piedi del Monte Cammarata con la zona di Acqua Fitusa, attraverso un vasto corridoio, destinato, a zona D e ricomprensivo di parti del territorio comunale di San Giovanni Gemini interessate a viabilità primaria, urbanizzazione residenziale e svolgimento di attività lavorative ed economiche; che tale perimetrazione finisce con il ricomprendere circa il 50% del territorio del predetto Comune di San Giovanni Gemini, pur ricadendo esso in una zona esterna e marginale del parco; che nell'area di parco risulta vietata, ai sensi dell'art. 17 della L. 98/1981 e per come confermato dall'art 13 della Disciplina delle attività allegata alla cartografia della perimetrazione, l'attività di coltivazione della cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole; che in data 30.9.2010 il Consiglio Comunale di San Giovanni Gemini, all'unanimità, aveva deliberato di opporsi alla perimetrazione del parco, stante la sua sproporzione; che il difetto di istruttoria del procedimento di perimetrazione era stato rilevato anche dalla Giunta municipale del Comune di Prizzi con delibera del 5.11.2010; che in data 14.10.2010 esse avevano presentato memoria contenente osservazioni e contestazioni alla proposta di perimetrazione dell'istituendo parco; che in data 26.10.2010 avevano inviato ulteriore missiva integrativa, con cui avevano trasmesso una cartografia più dettagliata; che il Comune di San Giovanni Gemini, nel trasmettere osservazioni e documenti all'Assessorato, aveva prospettato una revisione della perimetrazione con esclusione dei territori ove insistono le cave; che in data 29.10.2010 era stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 47/2010 il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 160/GAB del 15.9.2010, con cui è stato istituito il Parco dei Monti Sicani, con perimetrazione e zonizzazione invariate rispetto a quelle già determinate; tutto quanto sopra premesso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 della L.R. 1981/98 e ss.mm.ii, recanti norme per l'Istituzione in Sicilia di Parchi e riserve naturali; 2) violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 6, e 9 L. 241/90 in relazione ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa; all'obbligo di motivazione, agli obblighi di istruttoria ed alla possibilità per gli

interessati di intervento nel procedimento; 3) violazione e/o falsa applicazione della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (“Legge quadro aree protette”) in tema di partecipazione degli Enti Locali e dei soggetti interessati all’istituzione dei parchi e delle aree protette; 4) eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

Con memoria depositata il 7.2.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo la legittimità del proprio operato, alla luce della concreta scansione procedimentale seguita nell’istituzione del Parco, ed instando per il rigetto del ricorso avverso.

All’adunanza camerale del 10.12.2011, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso su concorde richiesta dei procuratori delle parti è stato trattenuto in decisione.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta domanda cautelare.

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria, dell’ingiustificata compressione della facoltà di partecipazione al procedimento e del difetto di motivazione.

In punto di fatto risulta per tabulas che l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha trasmesso ai Comuni interessati la “proposta di Parco” - recante la perimetrazione, la zonizzazione e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti per ciascuna zona - con nota dell’8.9.2010, al fine di consentirne la pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio.

Con decreto del 15.9.2010 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29.10.2010, l’Assessorato ha quindi provveduto alla istituzione del Parco, con le identiche perimetrazione e zonizzazione indicate in sede di “proposta” inviata agli Enti Locali.

Lo stesso decreto all’art. 4 prevede che “le osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani ed alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, seguenti alla pubblicità degli atti ed al parere del “Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale” ai sensi degli artt. 3 e 4 della citata legge regionale n. 98/91 e ss.mm.ii., saranno oggetto di successivo decreto assessoriale”.

Risulta chiaro, quindi, sia dalla scansione temporale sopra descritta sia dallo stesso Decreto Assessoriale sopra citato che l’istituzione del Parco e soprattutto (e per

quanto qui rileva) la sua perimetrazione e zonizzazione sono state decise senza procedere al previo esame delle osservazioni degli Enti Locali e dei privati "incisi" dal provvedimento adottato.

Siffatto modus operandi contrasta insanabilmente con le regole generali dell'obbligo di istruttoria, di partecipazione procedimentale e di motivazione previste in via generale dalla Legge 241/90 ed in maniera specifica, con riferimento all'istituzione dei Parchi Naturali nella Regione Siciliana, dall'art. 28, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 98/1981, a mente dei quali "Le proposte di cui all' articolo 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico - sociale di cui all' articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l' ente o l' ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell' ente preposto all' approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione".

L'omissione procedimentale in questione, peraltro, risulta anche poco giustificata sotto il profilo della ragionevolezza, sol che si pensi che, come ribadito dalla stessa Amministrazione resistente, per effetto della pubblicazione del piano agli albi pretori dei Comuni interessati, sono entrate in vigore le misure di salvaguardia, sicché nessun pregiudizio può derivare al bene ambiente tutelato nelle more del completamento dell'istruttoria prevista dalla legge.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere annullato il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 15 settembre 2010 di Istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 29.10.2010.

L'accoglimento del ricorso per motivi meramente procedurali e l'ampio potere discrezionale residuante in capo all'Amministrazione resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto annulla nei sensi di cui in motivazione il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 15 settembre 2010 di Istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 29.10.2010.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2011

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO